

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 25.10.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 3 maggio 2005 il cliente (già dipendente dell'intermediario) riferisce di due addebiti sul proprio conto corrente (del 24 febbraio e 24 marzo 2011) pari, rispettivamente, a 99,60 e a 2.246,54 euro dei quali – in assenza di motivazione – chiede delucidazioni.

Replica l'intermediario richiamando la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 2 febbraio 2011) e la circostanza che, essendo stata la stessa segnalata in procedura solo il mese successivo, avrebbe determinato l'addebito di una corrispondente somma a suo tempo indebitamente accreditata relativa ai 27 giorni successivi alla cessazione a titolo di retribuzione. Anomalie della procedura avrebbero inoltre determinato l'addebito di 99,60 euro, che sarebbe stato successivamente rimborsato.

Insoddisfatto, il cliente propone ricorso chiedendo la restituzione delle indicate somme, oltre agli interessi nel frattempo maturati.

Costitutosi, il resistente replica con argomenti sostanzialmente identici a quelli impiegati nel riscontro al reclamo e allega copia di un bonifico di 20 euro a favore del ricorrente.



Con memoria aggiunta il ricorrente chiede, oltre alla restituzione, un equo risarcimento per i danni subiti.

DIRITTO

La domanda risarcitoria, formulata per la prima volta in sede di replica, risulta manifestamente inammissibile in quanto domanda nuova presentata in atti successivi al ricorso. Ciò sulla scorta tanto della vigente disciplina che regola l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario, quanto dei conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. decisioni n. 994/2010; n. 1458/2010, n. 81/2010).

Mette conto invece osservare come, in tale circostanza, il ricorrente di fatto circoscrive l'oggetto della domanda alla restituzione della somma di 2.246,51 euro, precisando di limitare – quanto al diverso importo di 99,60 euro del quale l'intermediario eccepisce l'accredito – l'adizione del Collegio alla mera verifica di correttezza dell'importo che riconosce essergli stato accreditato. Tale ultima diversa questione esula dalla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, traducendosi in una domanda meramente consulenziale, in quanto tale inammissibile (cfr., tra le tante, Collegio di Napoli, decisione n. 352/2011).

Così precisati i termini della controversia, deve constatarsi che, mentre il ricorrente opportunamente allega al ricorso una lista dei movimenti del conto corrente dalla quale emerge l'addebito della riferita somma di 2.246,51 euro sotto la data del 24 marzo 2011, parte resistente – per contro – eccepisce nelle controdeduzioni la corrispondenza di tale addebito a un precedente indebito accreditato di uguale ammontare afferente alla retribuzione non dovuta relativa ai 27 giorni successivi al licenziamento ma di tale circostanza non fornisce elementi di riscontro, non producendo alcun documento a supporto dell'affermazione resa. Mancano perciò, all'evidenza, idonee conferme in sede documentale all'eccezione afferente l'inefficacia dei fatti denunciati da parte ricorrente, in contrasto con il fondamentale principio sancito dal secondo comma dell'art. 2697 del codice civile in tema di riparto dell'onere della prova ("chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"). Tale principio, è appena il caso di ricordarlo, trova applicazione anche nel presente procedimento (cfr. sez. VI delle Disposizioni della Banca d'Italia, a mente delle quali "la decisione del ricorso è assunta sulla base delle documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria"). Ne deriva che, essendo i fatti addotti dal resistente a fondamento dell'eccezione sforniti di supporto probatorio, la domanda non può che risultare accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al riaccredito della somma di euro 2.246,51.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI